2024/2151

21.8.2024

Protocollo (2024-2029) di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde [1] (di seguito denominato «accordo»).

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a) Unione europea, già Comunità europea: di seguito denominata anche «Unione»;

b) Repubblica del Cabo Verde: di seguito denominata «Cabo Verde»;

di seguito denominate congiuntamente «parti»;

c) «zona di pesca di Cabo Verde»: le acque di Cabo Verde alle quali i pescherecci dell'Unione possono accedere per esercitarvi le loro attività;

d) «catture»: le specie acquatiche marine catturate con un attrezzo da pesca utilizzato da un peschereccio;

e) «sbarco»: lo scarico a terra di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio;

f) «delegazione»: la delegazione dell'Unione europea a Cabo Verde;

g) «licenza di pesca»: il diritto o la licenza d'esercizio delle attività di pesca, per determinate specie, con determinati attrezzi da pesca, nelle zone di pesca specificate e per un periodo specifico; equivale al termine «autorizzazione di pesca» nel diritto dell'Unione;

h) «pesca sostenibile»: la pesca conforme agli obiettivi e ai principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1995;

i) «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;

j) «pescatore»: qualsiasi persona assunta o ingaggiata a qualunque titolo o che eserciti un'attività professionale a bordo di un peschereccio, comprese le persone che lavorano a bordo e sono remunerate a percentuale, ma esclusi i piloti, gli equipaggi delle flotte militari, le altre persone al servizio permanente del governo, il personale di terra incaricato di svolgere lavori a bordo di un peschereccio e gli osservatori della pesca. Per «marinai ACP» quali definiti nell'accordo si intendono i pescatori ai sensi della presente definizione;

k) «operatore»: la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

l) «protocollo»: il presente protocollo di attuazione dell'accordo, il relativo allegato e le relative appendici;

m) «circostanze anomale»: circostanze, diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti e tali da impedire l'esercizio dell'attività di pesca nelle acque di Cabo Verde;

n) «possibilità di pesca»: diritto di pesca quantificato, espresso in catture o numero di pescherecci;

o) «nave d'appoggio»: una nave dell'Unione, ad eccezione delle imbarcazioni trasportate a bordo, che facilita, assiste o prepara le operazioni di pesca, non è attrezzata per la cattura del pesce e non è utilizzata per operazioni di trasbordo;

p) «prodotti della pesca»: gli organismi acquatici catturati mediante un'attività di pesca;

[1] GU UE L 414 del 30.12.2006, pag. 3, I Serie n. 12 della Gazzetta ufficiale della Repubblica del Cabo Verde del 26 marzo 2007.

q) «prodotti dell'acquacoltura»: gli organismi acquatici, a prescindere dallo stadio del loro ciclo vitale, ottenuti da una qualsiasi attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati;

r) «settore della pesca»: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 2

Principi

1. Le parti s'impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca di Cabo Verde sulla base del principio di non discriminazione. Cabo Verde s'impegna ad applicare le medesime misure tecniche e di conservazione a tutte le flotte industriali per la pesca del tonno che operano nella sua zona di pesca, al fine di contribuire alla buona gestione delle attività di pesca.

2. Le parti s'impegnano a garantire l'attuazione dell'accordo conformemente agli articoli 8 e 9 dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra ([2]) (di seguito, «accordo di Samoa»), concernenti gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l'elemento fondamentale relativo al buon governo, allo sviluppo sostenibile e alla gestione sostenibile e sana dell'ambiente.

3. Le condizioni d'impiego e di lavoro dei pescatori imbarcati sui pescherecci dell'Unione non devono essere in contrasto con gli strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) applicabili ai pescatori, in particolare la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), modificata nel 2022, e la convenzione n. 188 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca. Ciò, in particolare, riguarda anche il rispetto della libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva, l'eliminazione del lavoro forzato e del lavoro minorile, l'eliminazione della discriminazione in materia d'impiego e professione, un ambiente di lavoro sicuro e sano e condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci dell'Unione.

4. Le parti s'impegnano a promuovere la ratifica delle convenzioni dell'OIL e dell'IMO applicabili ai pescatori. S'impegnano inoltre a promuovere un'adeguata formazione dei pescatori, in particolare quella prevista dalla convenzione internazionale dell'IMO sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia (STCW-F).

5. Le parti s'impegnano a rendere pubbliche e a scambiarsi le informazioni riguardanti qualsiasi accordo che autorizzi l'accesso di pescherecci stranieri alla zona di pesca e lo sforzo di pesca che ne deriva, in particolare il numero delle licenze rilasciate e le catture effettuate, fatto salvo l'articolo 14.

6. A norma dell'articolo 6 dell'accordo, possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca di Cabo Verde solo i pescherecci dell'Unione titolari di una licenza di pesca valida rilasciata da Cabo Verde nel quadro del presente protocollo.

7. Le autorità capoverdiane provvedono affinché i pescatori capoverdiani beneficino dell'esclusività delle zone di pesca al di sotto dei limiti stabiliti dal presente protocollo.

Articolo 3

Periodo di applicazione

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dal primo giorno di applicazione provvisoria conformemente all'articolo 17, salvo denuncia ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 4

Possibilità di pesca

1. Cabo Verde rilascia autorizzazioni di pesca ai pescherecci dell'Unione conformemente all'articolo 6 dell'accordo entro i limiti seguenti:

a) tonniere congelatrici con reti a circuizione: 24 unità;

([2]) GU UE L 2023/2862, del 28.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj.

b) tonniere con lenze e canne: 10 unità;

c) pescherecci con palangaro di superficie: 22 unità.

Tali possibilità di pesca riguardano la cattura delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, nei limiti fissati nell'appendice 2 del presente protocollo e ad esclusione delle specie protette o vietate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) o da altre convenzioni internazionali.

2. Conformemente alle raccomandazioni ICCAT le parti s'impegnano a cooperare per ridurre le catture accidentali delle specie protette di uccelli marini, tartarughe marine, squali e mammiferi marini. A tal fine i pescherecci dell'Unione garantiscono l'applicazione di misure tecniche la cui la capacità di migliorare la selettività degli attrezzi da pesca e di ridurre la cattura accidentale di specie non bersaglio sia scientificamente comprovata.

3. L'accesso a esche vive è autorizzato per le tonniere dell'Unione con lenze e canne conformemente alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.

4. Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 7 e 9.

Articolo 5

Contropartita finanziaria

1. La contropartita finanziaria complessiva di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissata, per il periodo di cui all'articolo 3, a 3 900 000 EUR. Gli armatori versano inoltre una contropartita finanziaria come indicato nell'allegato.

2. Tale contropartita finanziaria totale comprende:

a) un importo annuo di 350 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate all'anno per l'accesso alle acque e alle risorse alieutiche di Cabo Verde;

b) un importo specifico annuo di 430 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca di Cabo Verde.

3. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è versata ogni anno conformemente al protocollo e fatte salve le disposizioni del presente protocollo, in caso di modifica dell'importo della contropartita stessa a seguito dell'applicazione degli articoli 7, 9, 12 e 16 del presente protocollo e degli articoli 7, 12 e 13 dell'accordo.

4. Se il volume complessivo delle catture effettuate dai pescherecci dell'Unione nella zona di pesca supera il quantitativo di riferimento indicato al paragrafo 2, lettera a), l'importo della contropartita finanziaria stabilito in detta disposizione è aumentato di 50 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. L'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può tuttavia superare il doppio dell'importo di cui al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dai pescherecci dell'Unione superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

5. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è effettuato, per il primo anno, entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data di applicazione provvisoria del presente protocollo e, per gli anni successivi, entro e non oltre la ricorrenza anniversaria del presente protocollo.

6. La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità capoverdiane.

7. I contributi finanziari di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono versati sui conti della Tesoreria dello Stato di Cabo Verde. Essi sono iscritti nel bilancio nazionale. Le autorità capoverdiane comunicano ogni anno alla Commissione europea le coordinate bancarie di tali conti.

Articolo 6

Sostegno settoriale

1. Il sostegno settoriale previsto nel quadro del presente protocollo contribuisce all'attuazione della strategia nazionale a favore della pesca e dell'economia blu. Esso mira a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e lo sviluppo del settore, in particolare mediante:

a) il potenziamento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza delle attività di pesca;

b) il consolidamento delle conoscenze scientifiche sulle risorse alieutiche;

c) il potenziamento delle capacità di controllo sanitario dei prodotti della pesca;

d) il sostegno alle comunità costiere (attività di pesca, formazione, occupazione, sicurezza dei pescatori e sviluppo economico), con particolare attenzione alle azioni rivolte alle donne e ai giovani;

e) il rafforzamento della cooperazione internazionale;

f) lo sviluppo dell'acquacoltura sostenibile;

g) il sostegno all'economia blu.

2. Entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, le parti concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo (di seguito denominata «commissione mista»), un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:

a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo;

b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'introduzione, nel tempo, di una pesca responsabile e sostenibile, tenendo conto delle priorità espresse da Cabo Verde nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche in grado di incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3. L'importo specifico della contropartita finanziaria per il sostegno settoriale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), è versato ogni anno in funzione dei progressi compiuti.

4. Per il primo anno di applicazione del presente protocollo la contropartita finanziaria è versata sulla base della programmazione pluriennale concordata dalla commissione mista. Il versamento di tale contropartita finanziaria da parte dell'Unione potrà essere effettuato solo dopo che Cabo Verde avrà assolto gli obblighi in materia di sostegno settoriale ad esso incombenti in virtù dell'articolo 5 del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) ([3]) (di seguito denominato «protocollo 2019-2024») e dopo che l'Unione avrà effettuato i pagamenti relativi al sostegno settoriale dovuti a norma del precedente protocollo.

5. Per gli anni successivi di applicazione del presente protocollo, la contropartita finanziaria è versata in base ai risultati ottenuti nell'attuazione del programma settoriale conformemente ai criteri e alle procedure di cui al paragrafo 2, lettera c), e delle azioni di visibilità concernenti i progetti realizzati. Il pagamento della contropartita finanziaria è effettuato entro e non oltre quarantacinque giorni dalla decisione della commissione mista sui risultati conseguiti.

6. Tenuto conto del ritardo accumulato nell'attuazione del sostegno settoriale previsto dal protocollo 2019-2024, in particolare a causa della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19, è opportuno prorogare di ulteriori sei mesi il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del protocollo 2019-2024. Di conseguenza, la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del protocollo 2019-2024 non potrà essere versata oltre il termine ultimo di dodici mesi dalla scadenza di detto protocollo ([4]).

7. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale annuale o pluriennale deve essere approvata dalla commissione mista, se del caso mediante scambio di lettere.

8. Ogni anno Cabo Verde presenta alla commissione mista una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti attuati con il sostegno settoriale. La commissione mista esamina la relazione e valuta i risultati conseguiti.

9. L'importo del sostegno settoriale è corrisposto in rate, in funzione delle esigenze individuate nella programmazione e dei risultati ottenuti.

([3]) GU UE L 154 del 12.6.2019, pag. 3.
([4]) Il protocollo 2019-2024 è scaduto il 19 maggio 2024, come previsto dal suo articolo 2. Il termine per il pagamento della contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), di detto protocollo è pertanto il 18 maggio 2025.

10. L'Unione può rivedere o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria o quando una valutazione condotta dalla commissione mista indichi che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione.

11. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, successivamente alla consultazione e all'accordo tra le parti, non appena i risultati dell'attuazione lo giustificano. La contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), non può tuttavia essere versata oltre i sei mesi successivi alla scadenza del presente protocollo.

12. Le parti garantiscono la visibilità delle azioni finanziate mediante il sostegno settoriale. Cabo Verde presenta annualmente alla commissione mista una relazione su tali azioni di visibilità.

13. Le relazioni di cui al paragrafo 8 e le azioni di visibilità di cui al paragrafo 12 costituiscono condizioni imprescindibili ai fini del versamento, da parte dell'Unione, delle rate successive del sostegno finanziario di cui al paragrafo 5.

14. La contropartita finanziaria specifica prevista di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), è soggetto alle norme e alle procedure di gestione delle finanze pubbliche di Cabo Verde. Esso tiene conto dei principi di sana gestione finanziaria, in particolare dei principi di economia, efficienza ed efficacia, rispettando nello specifico i principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento.

15. Le azioni e i progetti finanziati dal sostegno settoriale possono essere sottoposti a revisione contabile da parte dei servizi della Commissione europea e della Corte dei conti europea ed essere oggetto di indagini da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

Articolo 7

Cooperazione scientifica per una pesca sostenibile

1. Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l'Unione e le autorità capoverdiane monitorano l'evoluzione delle catture, dello sforzo di pesca e dello stato delle risorse nella zona di pesca di Cabo Verde per tutte le specie oggetto del presente protocollo. In particolare, le parti convengono di rafforzare la raccolta e l'analisi dei dati ai fini dell'elaborazione di un piano d'azione nazionale per la conservazione e la gestione degli squali.

2. Le parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni ICCAT in materia di gestione sostenibile della pesca.

3. Ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti possono convocare, di comune accordo, una riunione scientifica congiunta allo scopo di esaminare lo stato delle principali specie bersaglio dei pescherecci dell'Unione, in particolare gli squali pelagici. I risultati della riunione scientifica sono presentati alla commissione mista. La commissione mista adotta, ove necessario, ulteriori misure miranti a una gestione sostenibile delle risorse alieutiche catturate dai pescherecci dell'Unione.

4. Poiché gli squali pelagici fanno parte delle specie che possono essere catturate dai pescherecci dell'Unione nell'ambito delle attività di pesca tonniera e data la vulnerabilità di tali specie quale si evince dai pareri scientifici dell'ICCAT, particolare attenzione è riservata, sulla base del principio precauzionale, alle catture di tali specie da parte dei pescherecci con palangaro operanti nell'ambito del presente protocollo. Le parti collaborano per migliorare la disponibilità e il monitoraggio dei dati scientifici relativi alle specie pescate.

5. A tal fine, le parti istituiscono per questa attività di pesca un rigoroso sistema di monitoraggio inteso a garantire lo sfruttamento sostenibile della risorsa. Il sistema si basa, in particolare, sullo scambio trimestrale dei dati relativi alle catture di squali. Quando tali catture superano, nell'arco di un anno, il 20 % del quantitativo di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), si procede a un monitoraggio rafforzato, basato su uno scambio mensile dei dati, e a una concertazione tra le parti. Se le catture in questione raggiungono, nell'arco di un anno, il 30 % del quantitativo di riferimento di cui sopra, la commissione mista adotta, ove necessario, ulteriori misure di gestione che consentano di inquadrare meglio l'attività della flotta operante con palangari.

6. La commissione mista può decidere di adeguare il suddetto sistema di monitoraggio in funzione dei risultati dei lavori della riunione scientifica congiunta.

Articolo 8

Cooperazione in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza e in materia di lotta alla pesca INN

1. Le parti s'impegnano a cooperare nella lotta alle attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) al fine di attuare una pesca sostenibile.

2. Previa consultazione in sede di commissione mista, le parti possono decidere di cooperare e realizzare congiuntamente, sui pescherecci dell'Unione, programmi d'ispezione basati sul rischio destinati a rafforzare l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca e delle relative misure correttive.

Articolo 9

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche

1. La commissione mista può rivedere le possibilità di pesca di cui all'articolo 4 e adeguarle di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT confermino che tale adeguamento garantisce la gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis, e al presente protocollo e al suo allegato sono apportate le modifiche necessarie. Se del caso, Cabo Verde rimborsa le somme percepite in eccesso.

2. Se necessario, la commissione mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le modalità di attuazione del sostegno settoriale previste dal presente protocollo.

Articolo 10

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici

1. Le parti cooperano al fine di migliorare le possibilità di sbarco nei porti capoverdiani.

2. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

Articolo 11

Cooperazione nel settore dell'economia blu

1. Le parti s'impegnano a cooperare per la promozione dell'economia blu, in particolare nei settori dell'acquacoltura, della pianificazione degli spazi marittimi, dell'energia, delle biotecnologie marine e della protezione degli ecosistemi marini.

2. Le parti s'impegnano a promuovere gli investimenti nel settore della pesca e dell'economia marittima, in linea con gli obiettivi del partenariato speciale tra Cabo Verde e l'Unione.

3. Le parti cooperano al fine di sensibilizzare gli operatori privati dell'Unione alle opportunità commerciali e industriali del settore della pesca e dell'economia marittima a Cabo Verde.

4. Le parti cooperano nell'elaborazione di azioni comuni e nello scambio di informazioni e di buone pratiche. A tal fine, concordano i punti focali e le modalità di comunicazione.

Articolo 12

Sospensione dell'attuazione del presente protocollo

1. L'attuazione del presente protocollo, compreso il versamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa su iniziativa di una delle parti qualora sussistano una o più delle condizioni seguenti:

a) forza maggiore o circostanze impreviste che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca di Cabo Verde;

b) mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle parti che incidano sul presente protocollo;

c) attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 101 dell'accordo di Samoa a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani e dei principi democratici previsti all'articolo 9 di detto accordo;

d) mancato pagamento da parte dell'Unione per motivi diversi da quelli previsti agli articoli 5, 7, 9, 12 e 16 del presente protocollo;

e) controversia grave e non risolta tra le parti in merito all'applicazione e all'interpretazione del presente protocollo

2. Quando l'attuazione del presente protocollo è sospesa per motivi diversi da quelli menzionati al paragrafo 1, lettera c), la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data di entrata in vigore della sospensione. La sospensione del presente protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica non appena è notificata la decisione di sospensione.

3. In caso di sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, l'applicazione del presente protocollo riprende.

4. In caso di sospensione, il pagamento della contropartita finanziaria prevista all'articolo 5 del presente protocollo per l'anno in cui ha effetto la sospensione è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis. Se del caso, Cabo Verde rimborsa le somme percepite in eccesso.

Articolo 13

Scambio elettronico di dati

1. Cabo Verde e l'Unione provvedono affinché siano istituiti sistemi di monitoraggio e scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione del presente protocollo relativamente alle attività dei pescherecci dell'Unione, come indicato nell'allegato.

2. I documenti in formato elettronico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

3. Cabo Verde e l'Unione si notificano senza ritardo qualsiasi malfunzionamento dei sistemi informatici. In tal caso, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono trasmessi automaticamente con un'altra modalità di comunicazione.

4. L'Unione provvede affinché i pescherecci dell'Unione trasmettano regolarmente a Cabo Verde:

a) i dati di posizione dei pescherecci nella zona economica esclusiva (ZEE)di Cabo Verde;

b) le informazioni sulle catture giornaliere dei pescherecci nella ZEE di Cabo Verde;

c) le notifiche di entrata dei pescherecci nella ZEE di Cabo Verde;

d) le notifiche di uscita dei pescherecci dalla ZEE di Cabo Verde;

e) le notifiche preventive di trasbordo e le dichiarazioni di trasbordo da un peschereccio dell'Unione in un porto di Cabo Verde; e

f) le notifiche preventive di rientro in porto e le dichiarazioni di sbarco dei pescherecci in un porto di Cabo Verde.

Le modalità di trasmissione dei dati, comprese le disposizioni sulla continuità operativa, sono illustrate nell'allegato.

Articolo 14

Protezione dei dati

1. Cabo Verde e l'Unione provvedono affinché i dati scambiati nell'ambito dell'accordo siano utilizzati dall'autorità competente esclusivamente per l'attuazione dell'accordo di pesca, in particolare a fini di gestione e di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca.

2. Le parti s'impegnano a garantire che tutti i dati sensibili sul piano commerciale e tutti i dati personali relativi ai pescherecci dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo di pesca siano trattati in maniera riservata, analogamente a tutte le informazioni sensibili sul piano commerciale relative ai sistemi di comunicazione utilizzati dall'Unione. Le parti provvedono affinché siano resi pubblici unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca.

3. I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.

4. I dati personali scambiati nel quadro dell'accordo sono trattati conformemente alle disposizioni di cui all'appendice 6 dell'allegato del presente protocollo. La commissione mista può stabilire ulteriori garanzie e mezzi di ricorso in relazione ai dati personali e ai diritti degli interessati.

5. I dati scambiati nel quadro dell'accordo continuano a essere trattati conformemente al presente articolo e all'appendice 6 dell'allegato del presente protocollo, anche dopo la scadenza del presente protocollo.

Articolo 15

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

1. Le attività dei pescherecci dell'Unione operanti nelle acque capoverdiane in virtù del presente protocollo sono disciplinate dalla normativa in vigore a Cabo Verde, in particolare dalle disposizioni del piano di gestione delle risorse alieutiche di Cabo Verde, salvo diversa disposizione dell'accordo o del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.

2. Le autorità di Cabo Verde informano la Commissione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca.

Articolo 16

Denuncia

1. Ciascuna delle parti può recedere dal presente protocollo in caso di circostanze eccezionali quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un basso livello di utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca INN.

2. In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciarlo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

3. L'invio della notifica di cui al paragrafo 2 comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

4. Il pagamento della contropartita finanziaria prevista all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), per l'anno in cui il recesso prende effetto è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis. Se del caso, Cabo Verde rimborsa le somme percepite in eccesso.

Articolo 17

Applicazione a titolo provvisorio

Il presente protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 20 maggio 2024, fatta salva la sua firma ad opera delle parti, o dalla data della firma, se successiva al 20 maggio 2024.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 è inviata, per quanto riguarda l'Unione, alle autorità dell'Unione europea.

Articolo 19

Testi autentici

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и трети юли две хиляди двадесет и четвърта година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de julio de dos mil veinticuatro.

V Bruselu dne dvacátého třetího července dva tisíce dvacet čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende juli to tusind og fireogtyve.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Juli zweitausendvierundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne neljanda aasta juulikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-third day of July in the year two thousand and twenty four.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois juillet deux mille vingt-quatre.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá is fiche d'Iúil sa bhliain dhá mhíle fiche a ceathair.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset trećeg srpnja godine dvije tisuće dvadeset četvrte.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré luglio duemilaventiquattro.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit ceturtā gada divdesmit trešajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt ketvirtų metų liepos dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonnegyedik év július havának huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u erbgħa u għoxrin.

Gedaan te Brussel, drieëntwintig juli tweeduizend vierentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego lipca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de julho de dois mil e vinte e quatro.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și trei iulie două mii douăzeci și patru.

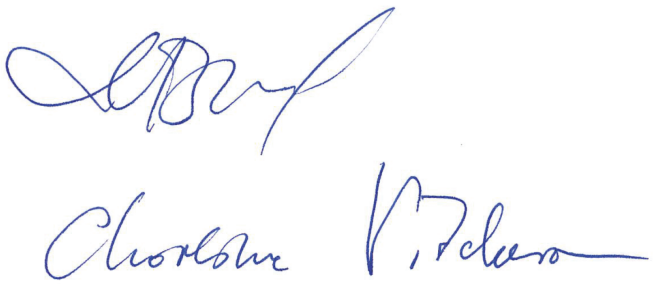
V Bruseli dvadsiateho tretieho júla dvetisícdvadsaťštyri.

V Bruslju, triindvajsetega julija dva tisoč štiriindvajset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje juli år tjugohundratjugofyra.

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Thar ceann an Aontais Eorpaigh
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen



За Република Кабо Верде
Por la República de Cabo Verde
Za Kapverdskou republiku
For Republikken Kap Verde
Für die Republik Cabo Verde
Cabo Verde Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου
For the Republic of Cabo Verde
Pour la République de Cabo Verde
Thar ceann Phoblacht Cabo Verde
Za Republiku Cabo Verde
Per la Repubblica del Capo Verde
Kaboverdes Republikas vārdā –
Žaliojo Kyšulio Respublikos vardu
A Zöld-foki Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' Cabo Verde
Voor de Republiek Kaapverdië
W imieniu Republiki Zielonego Przylądka
Pela República de Cabo Verde
Pentru Republica Cabo Verde
Za Kapverdskú republiku
Za Republiko Zelenortski otoki
Kap Verden tasavallan puolesta
För Republiken Kap Verde



ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DI CABO VERDE DA PARTE DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione o a Cabo Verde in relazione a un'autorità competente designa:

a) per l'Unione: la Commissione europea, se del caso tramite la delegazione dell'Unione a Cabo Verde;

b) per Cabo Verde: il ministero della Pesca.

2. Zona di pesca

Le coordinate della zona di pesca di Cabo Verde sono indicate nell'appendice 1. I pescherecci dell'Unione possono esercitare l'attività di pesca al di là dei limiti stabiliti per ciascuna categoria nell'appendice 2, mentre i pescatori capoverdiani mantengono diritti di pesca esclusivi al di sotto di tali limiti.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione di pesca, Cabo Verde comunica agli operatori le coordinate geografiche delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Tale informazione è trasmessa anche all'Unione.

3. Designazione di un agente locale

Tutti i pescherecci dell'Unione che prevedono di effettuare sbarchi o trasbordi in un porto di Cabo Verde possono essere rappresentati da un agente residente a Cabo Verde.

4. Conto bancario

Prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, Cabo Verde comunica all'Unione gli estremi del conto o dei conti bancari su cui dovranno essere versati gli importi finanziari a carico dei pescherecci dell'Unione nell'ambito dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli operatori.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

SEZIONE 1

PROCEDURE APPLICABILI

1. Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca – pescherecci ammissibili

Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo sono rilasciate a condizione che il peschereccio sia iscritto nel registro dei pescherecci dell'Unione. Le autorizzazioni di pesca sono trattate conformemente al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne. Prima del rilascio dell'autorizzazione, l'operatore, il comandante o il peschereccio stesso devono aver assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalle loro attività di pesca a Cabo Verde in virtù dell'accordo.

2. Domanda di autorizzazione di pesca (sistema LICENCE)

2.1. L'Unione presenta per via elettronica alle autorità competenti di Cabo Verde, con almeno quindici giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data d'inizio del periodo di validità richiesto, una domanda di autorizzazione di pesca per ogni peschereccio dell'Unione che intende operare nell'ambito dell'accordo.

2.2. La trasmissione elettronica delle domande di autorizzazione di pesca e il loro rilascio possono avvenire tramite il sistema LICENCE, vale a dire il sistema elettronico di gestione delle autorizzazioni di pesca messo a disposizione dalla Commissione europea. I servizi della Commissione europea cooperano con le autorità di Cabo Verde al fine di agevolare l'uso graduale del sistema LICENCE. Non appena il sistema LICENCE può essere utilizzato, Cabo Verde ne informa la Commissione europea.

([1]) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU UE L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

2.3. In attesa che il sistema LICENCE diventi pienamente operativo e utilizzabile da Cabo Verde, le autorizzazioni di pesca sono trasmesse per posta elettronica.

2.4. Ogni domanda di autorizzazione di pesca contiene le informazioni elencate nell'appendice 4 e i documenti seguenti:

a) la prova del pagamento del canone anticipato per il periodo di autorizzazione annuale in questione e dei costi connessi all'osservatore di cui al capo IX, paragrafo 3. L'anticipo non è rimborsabile, salvo annullamento della domanda prima del rilascio dell'autorizzazione; in tal caso, l'anticipo versato può essere accreditato all'operatore per un'altra domanda o restituito all'operatore;

b) una fotografia digitale recente del peschereccio, a colori e di risoluzione adeguata, in cui figuri chiaramente la fiancata del peschereccio, con il nome e il numero di identificazione chiaramente visibili sullo scafo;

c) una copia del certificato di registrazione della bandiera.

All'atto del rinnovo di un'autorizzazione di pesca a norma del presente protocollo, la domanda di rinnovo contiene unicamente le informazioni di cui all'appendice 4 e la prova di pagamento del canone e dei costi connessi all'osservatore.

3. Rilascio dell'autorizzazione di pesca

Le autorità di Cabo Verde rilasciano l'autorizzazione di pesca originale all'operatore, o al suo agente, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della domanda completa.

Dopo il rilascio dell'autorizzazione di pesca, le autorità di Cabo Verde caricano sollecitamente una copia elettronica dell'originale firmato nel sistema LICENCE, una volta che questo sarà pienamente operativo, e nel frattempo la trasmettono per posta elettronica alle autorità dell'Unione.

I pescherecci dell'Unione autorizzati tengono a bordo l'originale dell'autorizzazione di pesca. È tuttavia possibile utilizzare una versione elettronica dell'autorizzazione di pesca per un periodo massimo di sessanta giorni civili dalla data del rilascio. Durante tale periodo la copia è considerata equivalente all'originale.

4. Malfunzionamento del sistema LICENCE

4.1. In caso di difficoltà nella trasmissione delle informazioni con il sistema LICENCE tra la Commissione europea e Cabo Verde, gli scambi elettronici delle autorizzazioni di pesca avvengono per posta elettronica fintantoché il sistema non sarà diventato nuovamente operativo.

4.2. Dopo il ripristino del sistema LICENCE, ogni parte aggiorna le informazioni in tale sistema.

5. Elenco dei pescherecci autorizzati a pescare

Non appena rilasciate le autorizzazioni di pesca, Cabo Verde predispone senza ritardo, per ciascuna categoria di pescherecci, l'elenco definitivo dei pescherecci autorizzati a pescare nella zona capoverdiana. Tale elenco viene immediatamente trasmesso all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione. Non appena inclusi nell'elenco, i pescherecci possono iniziare le loro attività di pesca.

6. Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca hanno un periodo di validità annuale e sono rinnovabili.

Per «periodo annuale» s'intende:

a) nel corso del primo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in applicazione e il 31 dicembre dello stesso anno;

b) in seguito, ogni anno civile completo;

c) nel corso dell'ultimo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso tra il 1º gennaio e la data di scadenza del presente protocollo.

7. Detenzione a bordo dell'autorizzazione di pesca

È obbligatorio tenere a bordo l'originale o una copia dell'autorizzazione di pesca per il periodo massimo di utilizzo di cui al punto 3.

8. Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

8.1. L'autorizzazione di pesca è rilasciata per un peschereccio specifico e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di forza maggiore comprovata, come la perdita o l'immobilizzazione prolungata di un peschereccio a seguito di una grave avaria tecnica e su richiesta dell'Unione, l'autorizzazione di pesca è sostituita da una nuova autorizzazione rilasciata a nome di un altro peschereccio simile a quello da sostituire, senza che debba essere versato alcun canone supplementare.

8.2. Ai fini del trasferimento, l'operatore, o il suo agente a Cabo Verde, consegna l'autorizzazione di pesca da sostituire e Cabo Verde predispone quanto prima l'autorizzazione sostitutiva. L'autorizzazione sostitutiva è rilasciata senza ritardo all'operatore, o al suo agente, al momento della consegna dell'autorizzazione da sostituire. L'autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell'autorizzazione da sostituire.

8.3. Le parti aggiornano nel sistema LICENCE le informazioni relative a tale trasferimento.

8.4. Cabo Verde aggiorna quanto prima l'elenco dei pescherecci autorizzati a pescare. Il nuovo elenco è immediatamente trasmesso all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione.

9. Navi d'appoggio

Su richiesta dell'Unione e previo esame da parte delle autorità competenti, Cabo Verde autorizza i pescherecci dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi d'appoggio.

Le navi d'appoggio non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. L'assistenza non riguarda né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

Le navi d'appoggio non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. L'assistenza non riguarda né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle cattuNella misura ad esse applicabile, le navi d'appoggio sono soggette alla stessa procedura prevista per la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca di cui al presente capo. Cabo Verde predispone l'elenco delle navi d'appoggio autorizzate e lo trasmette immediatamente all'Unionere.

Tali navi sono soggette al pagamento di un canone annuo di 3 500 EUR.

In caso di annullamento dell'autorizzazione di pesca per una nave d'appoggio prima del rilascio della licenza da parte delle autorità di Cabo Verde o prima che la nave abbia iniziato ad operare nella zona di pesca di Cabo Verde, l'importo versato è rimborsato. Esso può anche essere accreditato all'operatore o all'associazione di produttori e può essere utilizzato per un altro pagamento.

SEZIONE 2

CANONI E ANTICIPI

1. Il canone a carico degli operatori è fissato come segue:

a) per i pescherecci con reti a circuizione: 80 EUR per tonnellata pescata nei primi tre periodi annuali ([2]); 85 EUR per tonnellata pescata negli ultimi tre periodi annuali.

b) per i pescherecci con palangaro e per i pescherecci con lenze e canne: 75 EUR per tonnellata pescata nei primi tre periodi annuali ([3]); 80 EUR per tonnellata pescata negli ultimi tre periodi annuali.

2. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento, presso le autorità capoverdiane competenti, di canoni forfettari anticipati fissati come segue:

a) per le tonniere con reti a circuizione: 6 800 EUR per un intero anno civile, corrispondenti a un quantitativo di 85 t, se si applica il canone di 80 EUR a tonnellata, e di 80 t, se si applica il canone di 85 EUR a tonnellata;

b) per i pescherecci con lenze e canne: 1 500 EUR per un intero anno civile, corrispondenti a un quantitativo di 20 t, se si applica il canone di 75 EUR a tonnellata, e di 18,75 t, se si applica il canone di 80 EUR a tonnellata;

c) per i pescherecci con palangaro: 3 900 EUR per un intero anno civile, corrispondenti a un quantitativo di 52 t, se si applica il canone di 75 EUR a tonnellata, e di 48,75 t, se si applica il canone di 80 EUR a tonnellata.

([2]) Cfr. capo II, sezione 1, paragrafo 6, per la definizione di «periodo annuale».
([3]) Idem.

3. Il canone forfettario anticipato include tutte le imposte nazionali e locali, a eccezione delle tasse portuali, dei diritti di trasbordo e delle spese connesse alla prestazione di servizi. Per il primo e l'ultimo periodo annuale, il canone forfettario anticipato e il quantitativo corrispondente per ogni peschereccio sono calcolati *pro rata temporis*.

 I canoni forfettari anticipati e i saldi di cui al punto 5 sono versati su un conto specifico dello Stato di Cabo Verde, le cui coordinate sono fornite da Cabo Verde.

4. Sulla base delle dichiarazioni di cattura, l'Unione provvede, per ogni peschereccio, al computo finale dei canoni dovuti dal peschereccio per le attività svolte nel periodo annuale precedente. Entro il 30 aprile dell'anno in corso, l'Unione invia tale computo finale a Cabo Verde e all'operatore tramite gli Stati membri. Sulla base di elementi giustificativi, Cabo Verde può contestare il computo finale entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di disaccordo, le parti si consultano in sede di commissione mista. Se Cabo Verde non presenta obiezioni entro il termine di trenta giorni, il computo finale si considera adottato.

5. Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di pesca, l'operatore versa il saldo a Cabo Verde entro quarantacinque giorni, salvo contestazione da parte dell'operatore stesso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può invece essere recuperato dall'operatore.

CAPO III

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

Le misure tecniche applicabili ai pescherecci titolari di un'autorizzazione di pesca relative alle zone di pesca, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie sono definite per ciascuna categoria di pesca nell'appendice 2.

I pescherecci rispettano le misure e le raccomandazioni adottate dall'ICCAT per la regione per quanto riguarda gli attrezzi da pesca e i dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

In linea con tali misure e raccomandazioni, le parti si adoperano per ridurre il livello delle catture accessorie di tartarughe, uccelli marini e altre specie non bersaglio. I pescherecci dell'Unione provvedono a liberare tali catture accessorie per aumentare il più possibile le possibilità di sopravvivenza di dette specie.

CAPO IV

DICHIARAZIONI DI CATTURA

SEZIONE 1

REGISTRAZIONE DELLE CATTURE NEL GIORNALE DI PESCA E LORO COMUNICAZIONE TRAMITE IL SISTEMA ERS

1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione titolare di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente protocollo tiene un giornale di pesca conforme alle raccomandazioni e risoluzioni applicabili dell'ICCAT.

 Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2. Tutti i pescherecci dell'Unione titolari di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente protocollo devono essere dotati di un sistema elettronico (di seguito, «sistema ERS») in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca del peschereccio (di seguito, «dati ERS»).

3. I pescherecci dell'Unione non dotati di un sistema ERS o dotati di un sistema ERS non funzionante non sono autorizzati ad entrare nella zona di pesca di Cabo Verde per svolgervi attività di pesca.

4. Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza del peschereccio nella zona di pesca di Cabo Verde. I dati ERS sono trasmessi dal peschereccio allo Stato di bandiera, che provvede alla loro trasmissione automatica al centro di controllo della pesca (CCP) di Cabo Verde.

5. I dati ERS sono trasmessi utilizzando i mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca. I requisiti tecnici per le comunicazioni tramite il sistema ERS figurano nell'appendice 5, sezioni 1 e 3.

6. In caso di mancato rispetto del presente capo, le autorità capoverdiane si riservano il diritto di sospendere l'autorizzazione di pesca del peschereccio inadempiente sino all'espletamento delle formalità necessarie e di applicare all'operatore del peschereccio la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente a Cabo Verde. L'Unione e lo Stato membro di bandiera ne sono informati. Tuttavia, se la trasmissione dei dati dati ERS tra i CCP delle parti è ostacolata da un guasto tecnico, i pescherecci dell'Unione interessati dal guasto non sono considerati inadempienti.

SEZIONE 2

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI AGGREGATI SULLE CATTURE

1. Entro la fine del terzo mese di ogni trimestre, l'Unione fornisce a Cabo Verde i dati relativi alle catture effettuate nei mesi del trimestre o dei trimestri precedenti dell'anno in corso. Tali dati sono presentati mensilmente, per categoria di pesca, per peschereccio e per specie, indicata con il codice FAO corrispondente.

2. Tali dati aggregati ricavati dai giornali di pesca sono considerati provvisori fino alla notifica, da parte delle autorità dell'Unione, di un computo annuo definitivo delle catture conformemente al capo II, sezione 2.

3. Cabo Verde utilizza i suddetti dati e segnala eventuali incongruenze con i dati ricevuti tramite il sistema ERS conformemente al presente capo, sezione 1.

CAPO V

SBARCHI E TRASBORDI

1. Notifica e dichiarazione

Il comandante di un peschereccio dell'Unione che desidera effettuare uno sbarco in un porto di Cabo Verde, o un trasbordo delle catture effettuate nella zona di Cabo Verde, rispetta le raccomandazioni dell'ICCAT che stabiliscono i tempi e le informazioni da comunicare a Cabo Verde come Stato di approdo per:

a) la domanda preventiva d'ingresso in porto ([4]);

b) la notifica preventiva di trasbordo ([5]);

c) la dichiarazione di trasbordo ([6]).

Le dichiarazioni di sbarco nei porti di Cabo Verde sono trasmesse anche a Cabo Verde entro gli stessi termini e formati previsti per la loro comunicazione allo Stato di bandiera.

2. Modalità di trasmissione delle notifiche e delle dichiarazioni

Le notifiche e le dichiarazioni di cui al presente capo tra lo Stato di bandiera e le autorità di Cabo Verde sono trasmesse in via prioritaria tramite il sistema ERS. Tuttavia, se le informazioni previste in tali notifiche e dichiarazioni non sono tutte trasmesse tramite il sistema ERS, l'operatore provvede per posta elettronica alla trasmissione integrale delle informazioni relative all'evento interessato alle autorità di Cabo Verde. In tal caso, le autorità di Cabo Verde ne accusano immediatamente ricevuta.

L'operazione di trasbordo avviene nelle acque di un porto capoverdiano appositamente autorizzato. È vietato il trasbordo in mare.

Il mancato rispetto di queste condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste a tal fine dalla legislazione di Cabo Verde.

3. Controllo delle operazioni

Cabo Verde controlla le operazioni di trasbordo e di sbarco nei porti conformemente agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'accordo sulle misure dello Stato di approdo. I comandanti dei pescherecci dell'Unione impegnati in operazioni di sbarco o trasbordo si sottopongono al controllo di tali operazioni. Si applicano le procedure d'ispezione di cui al capo VI, punto 3.

Su richiesta degli ispettori, il comandante agevola l'accesso alle informazioni relative all'autorizzazione sanitaria del peschereccio.

4. Incentivazione degli sbarchi

Le parti cooperano al fine di contribuire allo sviluppo del settore della pesca a Cabo Verde e di ampliare le ricadute economiche e sociali dell'accordo, in particolare attraverso l'aumento degli sbarchi dei pescherecci dell'Unione e la valorizzazione dei prodotti della pesca.

Gli operatori che praticano la pesca del tonno fanno il possibile per sbarcare una parte delle catture effettuate nelle acque di Cabo Verde. Le catture sbarcate possono essere vendute alle imprese locali a un prezzo definito dagli operatori a seguito di trattativa.

L'attuazione della strategia destinata ad aumentare gli sbarchi e l'effettiva messa in funzione delle infrastrutture portuali e di trasformazione saranno oggetto di regolare controllo da parte della commissione mista, previa consultazione degli attori interessati.

([4]) Rif. raccomandazione ICCAT 18-09, punto 13.
([5]) Rif. raccomandazione ICCAT 21-15, appendice 3, punto 3.1.
([6]) Rif. raccomandazione ICCAT 21-15, appendice 3, punto 3.3, e appendice 1.

Le autorità di Cabo Verde adottano le misure necessarie per agevolare l'accesso dei pescherecci dell'Unione ai loro porti a fini di sbarco.

CAPO VI

CONTROLLO E ISPEZIONE

1. Entrata e uscita dalla zona di pesca

Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca di Cabo Verde di un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata a Cabo Verde nelle tre ore che precedono l'entrata o l'uscita.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, il peschereccio comunica in particolare:

a) la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;

b) il quantitativo espresso in chilogrammi di peso vivo, o se del caso in numero di esemplari, di ciascuna specie tenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3.

Anche l'eventuale annullamento dell'uscita dev'essere notificato nel più breve tempo possibile. Le notifiche di entrata e uscita sono effettuate in via prioritaria tramite il sistema ERS o, se non disponibile, per posta elettronica o via radio. Cabo Verde notifica senza ritardo ai pescherecci interessati e all'Unione eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica o della frequenza di trasmissione.

Un peschereccio sorpreso a praticare attività di pesca nella zona di Cabo Verde senza aver preventivamente notificato l'entrata in tale zona è considerato in infrazione.

La notifica è effettuata di preferenza tramite il sistema ERS o, nel caso di un suo malfunzionamento, per posta elettronica. Le autorità di Cabo Verde notificano senza ritardo ai pescherecci interessati e all'Unione eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica.

2. Dati di posizione del peschereccio (dati VMS) – sistema di controllo dei pescherecci

Qualsiasi peschereccio dell'Unione autorizzato a norma del presente protocollo deve dotarsi di un sistema di controllo, pienamente operativo e connesso, che consenta di localizzare e identificare il peschereccio automaticamente mediante un dispositivo di localizzazione, grazie alla trasmissione automatica dei suoi dati di posizione (di seguito, «dati VMS») a intervalli regolari.

È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il dispositivo di localizzazione permanente via satellite presente a bordo del peschereccio per la trasmissione dei dati o alterare volontariamente, utilizzare in modo improprio o falsificare i dati emessi o registrati da tale sistema.

Quando si trovano nella zona di pesca di Cabo Verde, i pescherecci dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca devono garantire la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al CCP del proprio Stato di bandiera. Tali dati sono messi a disposizione di Cabo Verde conformemente alle specifiche di cui all'appendice 5.

In caso di guasto tecnico nella trasmissione dei dati VMS tra i CCP interessati, i pescherecci dell'Unione non sono considerati inadempienti.

Ogni messaggio di posizione deve indicare l'ultima posizione geografica del peschereccio (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %, e contenere le informazioni nel formato specifico di cui all'appendice 5.

3. Ispezioni

L'ispezione in mare nella zona di pesca di Cabo Verde o in porto dei pescherecci dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori di Cabo Verde chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo gli ispettori capoverdiani comunicano al peschereccio dell'Unione la loro decisione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori che, prima di procedere, devono fornire prova della loro identità e della loro qualifica di ispettori.

Gli ispettori capoverdiani restano a bordo del peschereccio dell'Unione solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzarne l'impatto per il peschereccio, la sua attività di pesca e il carico.

Il comandante del peschereccio dell'Unione facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori capoverdiani.

Al termine di ogni ispezione, gli ispettori capoverdiani redigono un rapporto d'ispezione. Il comandante del peschereccio dell'Unione ha il diritto di annotarvi le sue osservazioni. Il rapporto d'ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell'Unione.

Prima di lasciare il peschereccio dell'Unione, gli ispettori capoverdiani consegnano una copia del rapporto d'ispezione al comandante. Cabo Verde trasmette una copia del rapporto d'ispezione all'Unione entro otto giorni dall'ispezione.

Le autorità di Cabo Verde possono autorizzare le autorità dell'Unione a partecipare all'ispezione in qualità di osservatori.

4. Ispezioni congiunte

Sulla base di una valutazione del rischio, le parti possono decidere di effettuare ispezioni congiunte sui pescherecci dell'Unione, in particolare durante le operazioni di sbarco e trasbordo, per garantire la conformità sia alla normativa dell'Unione che alla legislazione di Cabo Verde. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli ispettori inviati dalle parti si attengono alle disposizioni concernenti lo svolgimento delle ispezioni previste rispettivamente dalla normativa dell'Unione e dalla legislazione di Cabo Verde.

Le parti, nell'ambito delle loro responsabilità in qualità di Stati di bandiera e Stati costieri, possono decidere di collaborare alla realizzazione di azioni di controllo conformemente alla loro legislazione in materia. Inoltre, su richiesta dell'Unione, le autorità di Cabo Verde possono autorizzare gli ispettori della pesca degli Stati membri dell'Unione ad effettuare ispezioni sui pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera nei limiti delle rispettive competenze a norma della legislazione nazionale.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo, le autorità di Cabo Verde si riservano il diritto di sospendere l'autorizzazione di pesca del peschereccio inadempiente dell'Unione sino all'espletamento delle formalità necessarie e di applicare la sanzione prevista dalla legislazione di Cabo Verde in vigore. Lo Stato membro di bandiera dell'Unione e l'Unione ne sono informati.

5. Sorveglianza partecipativa nella lotta alla pesca INN

Al fine di rafforzare la lotta alla pesca INN, i comandanti dei pescherecci dell'Unione segnalano la presenza, nella zona di pesca di Cabo Verde, di qualsiasi peschereccio impegnato in attività sospette che potrebbero costituire attività di pesca INN, fornendo tutte le informazioni possibili riguardo a quanto osservato. I rapporti di osservazione sono inviati senza ritardo alle autorità di Cabo Verde e all'autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio che ha effettuato l'osservazione, che li trasmette immediatamente all'Unione o all'organismo da essa designato. Le autorità di Cabo Verde trasmettono all'Unione gli eventuali rapporti di osservazione in loro possesso relativi a pescherecci dell'Unione impegnati in attività che potrebbero costituire attività di pesca INN nella zona di pesca di Cabo Verde.

CAPO VII

INFRAZIONI

1. Trattamento delle infrazioni

Ogni infrazione commessa da un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca conformemente al presente allegato è menzionata in un rapporto d'ispezione.

La firma del rapporto d'ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'operatore rispetto all'infrazione denunciata.

2. Fermo della nave – riunione informativa

Se la legislazione vigente di Cabo Verde lo prevede per l'infrazione denunciata, ogni peschereccio dell'Unione in situazione di infrazione può essere costretto a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare in un porto di Cabo Verde.

Cabo Verde notifica all'Unione, entro un termine massimo di un giorno lavorativo, ogni fermo di un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. Tale notifica deve specificare le motivazioni del fermo.

Prima di adottare misure nei confronti del peschereccio, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, Cabo Verde organizza, su richiesta dell'Unione, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo, una riunione informativa per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Alla riunione informativa può assistere un rappresentante dello Stato di bandiera del peschereccio.

3. Sanzione dell'infrazione - procedimento transattivo

La sanzione dell'infrazione denunciata è stabilita da Cabo Verde conformemente alla legislazione nazionale in vigore.

Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, viene avviato un procedimento transattivo fra Cabo Verde e l'Unione volto a determinare i termini e il livello della sanzione. Al procedimento transattivo può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera del peschereccio. Il procedimento transattivo si conclude entro e non oltre tre giorni dalla notifica del fermo del peschereccio.

4. Procedimento giudiziario – cauzione bancaria

Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'operatore del peschereccio che ha commesso l'infrazione deposita, presso una banca designata da Cabo Verde, una cauzione bancaria il cui importo, stabilito da Cabo Verde, copra i costi connessi al fermo del peschereccio, l'ammenda stimata e le eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'operatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

a) integralmente, se non è irrogata alcuna sanzione;

b) a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

Cabo Verde comunica all'Unione i risultati del procedimento giudiziario entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza.

5. Rilascio del peschereccio e del suo equipaggio

Il peschereccio e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia provveduto al pagamento della sanzione prevista dal procedimento transattivo o al deposito della cauzione bancaria.

CAPO VIII

INGAGGIO DI PESCATORI ACP A BORDO DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE

Ai fini del presente capo, per «armatore del peschereccio» s'intende il proprietario del peschereccio, o qualsiasi altra persona giuridica o fisica, quale il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, alla quale il proprietario abbia affidato la responsabilità della gestione del peschereccio e che, assumendosi tale responsabilità, si sia impegnata contestualmente ad assolvere i compiti e gli obblighi in capo all'armatore del peschereccio a norma del presente protocollo, indipendentemente dal fatto che altre persone giuridiche o fisiche assolvano, a suo nome, alcuni di questi compiti o responsabilità.

1. Numero di pescatori ACP da imbarcare

1.1. L'armatore del peschereccio imbarca pescatori dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP») per farli lavorare a bordo del suo peschereccio come membri dell'equipaggio per tutta la durata delle attività di pesca del peschereccio nell'ambito del presente protocollo.

1.2. Il numero minimo di pescatori da imbarcare conformemente al punto 1.1 è il seguente:

a) almeno sei pescatori per la flotta di tonniere con reti a circuizione;

b) almeno due pescatori per la flotta di tonniere con lenze e canne;

c) almeno cinque pescatori per la flotta di pescherecci con palangaro di superficie.

Gli armatori dei pescherecci dell'Unione fanno il possibile per imbarcare ulteriori marinai capoverdiani.

1.3. I pescatori da imbarcare a norma del punto 1.1 soddisfano i requisiti della legislazione dello Stato di bandiera che recepisce la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio ([7]), anche per quanto riguarda il passaporto, il libretto di navigazione, il certificato medico e il certificato di formazione di base. Lo Stato di bandiera comunica con

([7]) Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (GU UE L 25 del 31.1.2017, pag. 12).

sufficiente anticipo alle autorità di Cabo Verde l'elenco dei requisiti previsti da tale legislazione. I pescatori ACP da imbarcare conformemente al punto 1.1 sono in grado di comprendere la lingua di lavoro che si è deciso di usare a bordo del peschereccio, di impartire ordini e istruzioni e di riferire in tale lingua.

1.4. Le autorità competenti di Cabo Verde redigono, aggiornano regolarmente e comunicano agli armatori dei pescherecci un elenco dei pescatori qualificati.

1.5. Il padrone marittimo redige, data e firma il ruolo dell'equipaggio conformemente al formulario 5 della convenzione IMO sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL) e ne trasmette una copia alle autorità designate di Cabo Verde prima che il peschereccio lasci la zona portuale.

1.6. L'armatore del peschereccio o, per suo conto, il padrone marittimo rifiuta l'imbarco a bordo del suo peschereccio di un pescatore che non soddisfi i requisiti di cui al punto 1.3.

2. Condizioni di lavoro

Le condizioni d'imbarco dei pescatori ACP sono conformi alla legislazione dello Stato di bandiera che recepisce la direttiva (UE) 2017/159, anche per quanto riguarda le ore di lavoro o di riposo, i diritti di rimpatrio e la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro.

3. Contratto di lavoro del pescatore

3.1. Per ogni pescatore ingaggiato a bordo di un peschereccio dell'Unione conformemente al punto 1.1, il pescatore e il datore di lavoro negoziano e firmano un contratto di lavoro scritto.

3.2. Il contratto è conforme ai requisiti della legislazione dello Stato di bandiera che recepisce la direttiva (UE) 2017/159 (allegato I della direttiva).

4. Retribuzione del pescatore

4.1. I costi delle retribuzioni e i costi di manodopera supplementari sono sostenuti direttamente o, se il datore di lavoro del pescatore è un servizio privato del mercato del lavoro, indirettamente dall'armatore del peschereccio.

4.2. Ai pescatori ACP dovrebbe essere corrisposto uno stipendio mensile o regolare garantito, preferibilmente mediante bonifico bancario, indipendentemente dalle catture e/o dalle vendite effettive di pesce. Tale stipendio è stabilito di comune accordo tra gli armatori dei pescherecci o i loro agenti e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti. Nel caso in cui non siano stati conclusi contratti collettivi e non si applichino gli stipendi minimi di base degli Stati di bandiera, le condizioni salariali di base concesse ai pescatori ACP non possono essere inferiori a quelle applicate agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in nessun caso, alle norme dell'OIL riguardanti i marittimi, il cui scopo è istituire una rete di sicurezza internazionale per tutelare e contribuire a garantire la dignità del lavoro dei marittimi.

4.3. I pescatori non sono tenuti a sostenere i costi potenzialmente associati ai pagamenti ricevuti. I pescatori dispongono dei mezzi per inviare gratuitamente alle loro famiglie la totalità o una parte dei pagamenti ricevuti, compresi gli anticipi.

4.4. Il pescatore riceve una busta paga per ogni pagamento della sua retribuzione e, se lo richiede, una prova del pagamento dello stipendio che gli spetta.

5. Sicurezza sociale

Cabo Verde provvede affinché i pescatori che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio e le persone a loro carico, nella misura prevista dal diritto nazionale, abbiano diritto a una protezione sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili agli altri lavoratori, in particolare quelli subordinati e autonomi, che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio.

6. Servizi privati del mercato del lavoro

6.1. Si configurano come «servizi privati del mercato del lavoro»:

a) un servizio di reclutamento e di collocamento, vale a dire qualsiasi persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore pubblico o privato che svolga attività di reclutamento di pescatori per conto di armatori di pescherecci o di collocamento di pescatori presso gli stessi armatori;

b) un'agenzia di collocamento privata, vale a dire qualsiasi persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore privato che svolga attività relative all'assunzione o al reclutamento di pescatori al fine di metterli a disposizione di armatori di pescherecci che affidino loro dei compiti e ne controllino l'esecuzione.

6.2. Le autorità competenti di Cabo Verde provvedono affinché gli agenti capoverdiani che forniscono servizi privati del mercato del lavoro sia ai pescatori che agli armatori dei pescherecci:

a) non si avvalgano di mezzi, meccanismi o elenchi volti a impedire o dissuadere i pescatori dall'ottenere un ingaggio;

b) non addebitino ai pescatori, in denaro o in natura, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, onorari o altri costi per i servizi del mercato del lavoro che forniscono;

c) non concedano prestiti né forniscano beni o servizi al pescatore che questi sia tenuto a rimborsare o pagare;

d) non detraggano dalla retribuzione del pescatore il pagamento o il rimborso di prestiti, beni o servizi forniti prima del suo ingaggio; e

e) facciano in modo che:

i) il contratto di lavoro del pescatore sia conforme al presente capo, alle leggi, ai regolamenti e ai contratti collettivi che disciplinano tale contratto di lavoro;

ii) il contratto di lavoro del pescatore sia redatto in una lingua compresa dal pescatore e nella lingua ufficiale o di lavoro del peschereccio dell'Unione interessato;

iii) i pescatori ingaggiati siano informati, prima della firma del contratto di lavoro, dei loro diritti e obblighi;

iv) siano adottate le misure necessarie per consentire ai pescatori ingaggiati di esaminare le clausole del loro contratto di lavoro e di chiedere consulenze in proposito prima di firmarlo;

v) i pescatori ingaggiati ricevano una copia firmata del loro contratto di lavoro;

vi) i pescatori rispettino gli obblighi ad essi incombenti in virtù del presente capo; e

vii) l'armatore del peschereccio riceva in tempo utile una copia di ogni busta paga e, nel caso in cui il versamento della retribuzione sia gestito dall'agente, la prova relativa ad ogni versamento effettuato.

6.3. Le autorità competenti di Cabo Verde fanno sì che gli agenti capoverdiani che assumono pescatori per distaccarli a bordo di pescherecci dell'Unione provvedano affinché i contratti di lavoro da essi firmati con tali pescatori indichino chiaramente che il pescatore interessato è assunto dall'agente per esser messo a disposizione di armatori di pescherecci che gli affidino dei compiti e ne controllino l'esecuzione.

6.4. In deroga al punto 6.2, lettera b), le spese per ottenere un libretto di navigazione, un certificato medico e un passaporto sono a carico del pescatore o di un'altra persona o organizzazione stabilita dalla legislazione applicabile, dal contratto di lavoro del pescatore o dal contratto collettivo, a seconda dei casi. Le spese per l'ottenimento di un visto e di un permesso di lavoro, a seconda dei casi, sono a carico del datore di lavoro.

7. Rispetto del presente capo

7.1. Le autorità competenti di entrambe le parti provvedono affinché i pescatori abbiano facilmente accesso alla legislazione ad essi applicabile, in modo integrale, trasparente e gratuito.

7.2. Le autorità di Cabo Verde garantiscono la corretta attuazione del presente capo conformemente agli obblighi ad esse incombenti in virtù del diritto internazionale e agli obblighi di cui al presente capo.

7.3. Le autorità dello Stato di bandiera garantiscono la corretta applicazione delle sezioni 1, 2 e 3 a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera. Esse esercitano le loro responsabilità conformemente agli orientamenti dell'OIL per l'ispezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo dei pescherecci da parte dello Stato di bandiera.

7.4. L'armatore del peschereccio è esonerato dal pagamento dell'importo forfettario di cui al punto 7.4 nei casi seguenti:

a) il pescatore proposto, presente nell'elenco di cui al punto 1.4, non sembra soddisfare i requisiti di cui al punto 1.3;

b) il pescatore che aveva firmato un contratto di lavoro in applicazione del punto 3.1 non si presenta al padrone marittimo alla data e all'ora indicate nel contratto di lavoro;

c) le autorità di Cabo Verde non forniscono l'elenco di cui al punto 1.4.

7.5. La commissione mista controlla il rispetto degli obblighi di cui al presente capo.

8. Mancato imbarco di pescatori

Entro il 30 settembre dell'anno in corso, gli armatori dei pescherecci che non imbarcano pescatori capoverdiani versano, per ciascun marinaio in meno rispetto al numero fissato alla sezione 1, un importo forfettario di 20 EUR per giorno di presenza dei loro pescherecci nella zona di pesca di Cabo Verde.

CAPO IX

OSSERVATORI

1. Osservazione delle attività di pesca

In attesa dell'attuazione di un sistema di osservatori regionali, i pescherecci autorizzati a pescare nella zona di pesca capoverdiana nell'ambito dell'accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati da Cabo Verde conformemente alle modalità di cui al presente capo.

I pescherecci titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggetti a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo.

Detto regime di osservazione è conforme alle disposizioni previste dalle raccomandazioni adottate dall'ICCAT.

2. Pescherecci e osservatori designati

Fatta salva la sezione 1 del presente capo, le parti s'impegnano a creare condizioni tecniche e logistiche che consentano l'imbarco di un numero minimo di osservatori alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) almeno un osservatore scientifico per peschereccio, fino ad un massimo di tre pescherecci indicati in modo casuale, per la flottiglia con reti a circuizione;

b) almeno un osservatore scientifico per peschereccio, fino ad un massimo di tre pescherecci indicati in modo casuale, per la flotta con palangari;

c) almeno un osservatore scientifico per peschereccio, fino ad un massimo di due pescherecci indicati in modo casuale, per la flottiglia con lenze e canne.

Almeno quindici giorni prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore, Cabo Verde designa i pescherecci dell'Unione che devono imbarcare un osservatore e l'osservatore ad essi assegnato.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca, Cabo Verde informa l'Unione e l'operatore, o il suo agente, in merito ai pescherecci e agli osservatori designati, nonché al tempo di presenza dell'osservatore a bordo di ciascun peschereccio. Cabo Verde informa senza ritardo l'Unione e l'operatore, o il suo agente, in merito a ogni modifica dei pescherecci e degli osservatori designati.

Cabo Verde si adopera per non designare osservatori per i pescherecci che hanno già un osservatore a bordo o già soggetti all'obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione nel quadro delle loro attività in zone di pesca diverse da quelle di Cabo Verde.

La presenza degli osservatori a bordo dei pescherecci è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

Tutti gli osservatori imbarcati sui pescherecci dell'Unione devono aver ricevuto la formazione necessaria per garantire la loro sicurezza a bordo e portare a termine i compiti di osservazione da svolgere.

Cabo Verde garantisce la formazione dei suoi osservatori. La formazione degli osservatori riguarda anche le procedure stabilite per l'osservazione a bordo dei pescherecci dell'Unione, al fine di armonizzare e coordinare i programmi di osservazione nazionali.

Le parti convengono di esaminare la possibilità di utilizzare il sistema di controllo elettronico nell'ambito dei loro programmi di osservazione. Cabo Verde e l'Unione cooperano con gli altri Stati costieri dell'Oceano Atlantico orientale al fine di sostenere l'attuazione regionale concertata dei programmi di osservazione nel quadro dell'ICCAT.

3. Contributo finanziario forfettario

All'atto del pagamento del canone, l'operatore versa a Cabo Verde, per ogni peschereccio, un importo forfettario di 200 EUR all'anno.

4. Retribuzione dell'osservatore

La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico di Cabo Verde.

5. Condizioni d'imbarco

Le condizioni d'imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo tra l'operatore, o il suo agente, e Cabo Verde.

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento di un ufficiale. Tuttavia, la sua sistemazione a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'operatore.

Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sua sicurezza.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per poter svolgere le sue mansioni. Ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca del peschereccio, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti del peschereccio direttamente legate allo svolgimento delle sue mansioni.

6. Obblighi dell'osservatore

Per tutta la durata della sua permanenza a bordo, l'osservatore:

a) adotta tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

b) rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

c) rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti al peschereccio.

7. Imbarco e sbarco dell'osservatore

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'operatore.

L'operatore, o il suo rappresentante, comunica a Cabo Verde, con un preavviso di dieci giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso d'imbarco in un paese straniero, le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'operatore.

Se l'osservatore non si presenta nelle dodici ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'operatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'operatore è libero di lasciare il porto e di avviare le sue operazioni di pesca.

Se l'osservatore non è sbarcato in un porto di Cabo Verde, l'operatore provvede, a sue spese, al rimpatrio dell'osservatore a Cabo Verde nel più breve tempo possibile.

8. Compiti dell'osservatore

L'osservatore assolve i compiti seguenti:

a) osserva l'attività di pesca del peschereccio;

b) verifica la posizione del peschereccio durante le operazioni di pesca;

c) procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di un programma scientifico;

d) redige un inventario degli attrezzi da pesca utilizzati;

e) redige un inventario degli attrezzi da pesca utilizzati;

f) verifica le percentuali delle catture accessorie e stima il volume dei rigetti;

g) comunica le sue osservazioni via radio, via fax o per posta elettronica almeno una volta alla settimana per i pescherecci operanti nella zona di pesca di Cabo Verde, compreso il volume delle catture principali e accessorie tenute a bordo.

9. Rapporto dell'osservatore

Prima di lasciare il peschereccio, l'osservatore presenta al comandante un rapporto contenente le sue osservazioni. Il comandante del peschereccio ha il diritto di includervi i suoi commenti. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.

L'osservatore fa pervenire il suo rapporto a Cabo Verde, che ne trasmette copia all'Unione entro otto giorni a decorrere dallo sbarco dell'osservatore.

APPENDICI DELL'ALLEGATO

Appendice 1 – Zona di pesca di Cabo Verde

Appendice 2 – Misure tecniche di conservazione

Appendice 3 – Dati di contatto per le comunicazioni ai sensi del presente protocollo

Appendice 4 – Modulo per la domanda di autorizzazione di pesca

Appendice 4 bis – Informazioni da fornire all'atto della domanda di licenza a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di pesca tra Cabo Verde e l'Unione europea

Appendice 5 – Requisiti tecnici per l'implementazione del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) e del sistema di registrazione delle attività di pesca (ERS)

Appendice 6 – Trattamento dei dati personali

Appendice 1

ZONA DI PESCA DI CABO VERDE

La zona di pesca di Cabo Verde si estende fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base seguenti:

Punto	Latitudine nord	Longitudine ovest	Isola
A.	14º 48′ 43,17″	24º 43′ 48,85″	I. Brava
C-P1 a Rainha	14º 49′ 59,10″	24º 45′ 33,11″	—
C-P1 a Faja	14º 51′ 52,19″	24º 45′ 09,19″	—
D-P1 Vermelharia	16º 29′ 10,25″	24º 19′ 55,87″	S. Nicolau
E.	16º 36′ 37,32″	24º 36′ 13,93″	Ilhéu Raso
F-P1 a da Peça	16º 54′ 25,10″	25º 18′ 11,00″	Santo Antão
F.	16º 54′ 40,00″	25º 18′ 32,00″	—
G-P1 a Camarín	16º 55′ 32,98″	25º 19′ 10,76″	—
H-P1 a Preta	17º 02′ 28,66″	25º 21′ 51,67″	—
I-P1 A Mangrade	17º 03′ 21,06″	25º 21′ 54,44″	—
J-P1 a Portinha	17º 05′ 33,10″	25º 20′ 29,91″	—
K-P1 a do Sol	17º 12′ 25,21″	25º 05′ 56,15″	—
L-P1 a Sinagoga	17º 10′ 41,58″	25º 01′ 38,24″	—
M-Pta Espechim	16º 40′ 51,64″	24º 20′ 38,79″	S. Nicolau
N-Pta Norte	16º 51′ 21,13″	22º 55′ 40,74″	Sal
O-Pta Casaca	16º 50′ 01,69″	22º 53′ 50,14″	—
P-Ilhéu Cascalho	16º 11′ 31,04″	22º 40′ 52,44″	Boa Vista
Pl-Ilhéu Baluarte	16º 09′ 05,00″	22º 39′ 45,00″	—
Q-Pta Roque	16º 05′ 09,83″	22º 40′ 26,06″	—
R-Pta Flamengas	15º 10′ 03,89″	23º 05′ 47,90″	Maio
S.	15º 09′ 02,21″	23º 06′ 24,98″	Santiago
T.	14º 54′ 10,78″	23º 29′ 36,09″	—
U-D. Maria Pia	14º 53′ 50,00″	23º 30′ 54,50″	I. de Fogo
V-Pta Pesqueiro	14º 48′ 52,32″	24º 22′ 43,30″	I. Brava
X-Pta Nho Martinho	14º 48′ 25,59″	24º 42′ 34,92″	—
II >	14º 48′ 43,17″	24º 43′ 48,85″	

Conformemente al trattato firmato il 17 febbraio 1993 tra la Repubblica del Cabo Verde e la Repubblica del Senegal, la frontiera marittima con il Senegal è delimitata dai punti seguenti:

Punto	Latitudine nord	Longitudine ovest
A	13° 39′ 00″	20° 04′ 25″
B	14° 51′ 00″	20° 04′ 25″
C	14° 55′ 00″	20° 00′ 00″
D	15° 10′ 00″	19° 51′ 30″
E	15° 25′ 00″	19° 44′ 50″
F	15° 40′ 00″	19° 38′ 30″
G	15° 55′ 00″	19° 35′ 40″
H	16° 04′ 05″	19° 33′ 30″

Conformemente al trattato firmato tra la Repubblica del Cabo Verde e la Repubblica islamica di Mauritania, la frontiera marittima tra i due paesi è delimitata dai punti seguenti:

Punto	Latitudine nord	Longitudine ovest
H	16° 04,0′	019° 33,5′
I	16° 17,0′	019° 32,5′
J	16° 28,5′	019° 32,5′
K	16° 38,0′	019° 33,2′
L	17° 00,0′	019° 32,1′
M	17° 06,0′	019° 36,8′
N	17° 26,8′	019° 37,9′
O	17° 31,9′	019° 38,0′
P	17° 44,1′	019° 38,0′
Q	17° 53,3′	019° 38,0′
R	18° 02,5′	019° 42,1′
S	18° 07,8′	019° 44,2′
T	18° 13,4′	019° 47,0′
U	18° 18,8′	019° 49,0′
V	18° 24,0′	019° 51,5′

Punto	Latitudine nord	Longitudine ovest
X	18° 28,8′	019° 53,8′
Y	18° 34,9′	019° 56,0′
Z	18° 44,2′	020° 00,0′

Appendice 2

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

1. Misure applicabili a tutte le categorie

a) Specie vietate:

Conformemente alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica e alle risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca della manta gigante (*Manta birostris*), dello squalo elefante (*Cetorhinus maximus*), del pescecane (*Carcharodon carcharias*), dello squalo volpe occhione (*Alopias superciliosus*), dei pesci martello della famiglia delle *Sphyrnidae* (ad eccezione dello *Sphyrna tiburo*), dello squalo alalunga (*Carcharhinus longimanus*) e dello squalo seta (*Carcharhinus falciformis*).

Conformemente alla legislazione di Cabo verde, è vietata la pesca dello squalo balena (*Rhincondon typus*).

È vietata l'asportazione di pinne di squalo: in particolare, è vietato asportare le pinne di squalo a bordo dei pescherecci, tenerle a bordo, trasbordarle o sbarcarle. Fatto salvo quanto precede, per facilitare lo stivaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.

b) Trasbordo in mare:

È vietato il trasbordo in mare. L'operazione di trasbordo deve avvenire nelle acque di un porto capoverdiano appositamente autorizzato.

2. Misure specifiche

SCHEDA 1: TONNIERE CON LENZE E CANNE

1) Zona di pesca: al di là di 12 miglia nautiche dalla linea di base.

2) Attrezzo autorizzato: canne.

3) Specie bersaglio: tonno albacora (*Thunnus albacares*), tonno obeso (*Thunnus obesus*) e tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*)

4) Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

5) Esche vive: pesca con esche vive.

La pesca con esche vive è limitata a un numero di giorni al mese stabilito dalla commissione mista. Le parti definiscono di comune accordo le modalità pratiche volte a consentire alla categoria in questione di pescare o raccogliere le esche vive necessarie per l'attività dei pescherecci. Qualora tali attività si svolgano in zone sensibili o con attrezzi non convenzionali, dette modalità sono stabilite basandosi sulle raccomandazioni dell'Istituto scientifico di Cabo Verde, d'intesa con le autorità capoverdiane.

SCHEDA 2: TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE

1) Zona di pesca: al di là di 18 miglia nautiche dalla linea di base, tenuto conto del carattere arcipelagico della zona di pesca di Cabo Verde.

2) Attrezzo autorizzato: rete a circuizione.

3) Specie bersaglio: tonno albacora (*Thunnus albacares*), tonno obeso (*Thunnus obesus*) e tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*).

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

SCHEDA 3: PESCHERECCI CON PALANGARO DI SUPERFICIE

1) Zona di pesca: al di là di 18 miglia nautiche dalla linea di base.

2) Attrezzo autorizzato: palangaro di superficie.

3) Specie bersaglio: pesce spada (*Xiphias gladius*), verdesca (*Prionace glauca*), tonno albacora (*Thunnus albacares*) e tonno obeso (*Thunnus obesus*).

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

3. Aggiornamento

Le parti si consultano in sede di commissione mista per aggiornare le suddette misure tecniche di conservazione sulla base di raccomandazioni scientifiche.

Appendice 3

DATI DI CONTATTO PER LE COMUNICAZIONI AI SENSI DEL PRESENTE PROTOCOLLO

I — Per l'Unione:

Commissione europea — Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca (DG MARE)
Indirizzo postale: Rue Joseph II 99 — 1049 Bruxelles — BELGIO
Email: MARE-B3@ec.europa.eu

Domanda di licenza, schede d'ispezione, notifica di verbali d'infrazione:
Email: MARE-LICENCES@ec.europa.eu

Monitoraggio delle catture:
Email: MARE-CATCHES@ec.europa.eu

Collegamento ERS VMS via FLUX:
Email: fish-fidesinfo@ec.europa.eu

II — Per Cabo Verde:

DNPA- DIREÇÃO NACIONAL DE PESCA E AQUACULTURA
Cova de Inglesa (Edifício do Campus do Mar)
C. Postal 132 Mindelo São Vicente República de Cabo Verde
Tel.: + 238 230 00 68 / 986 48 25
Email: acordo.dgpescas@dgpescas.gov.cv

COSMAR – CENTRO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA MARÍTIMA
Antigo Aeroporto da Praia- Achada Grande Frente -Ilha Santiago
República de Cabo Verde
Tel.: + 238 2631043
Email: cosmar.secretaria@gmail.com

IGP - INSPEÇÃO GERAL DAS PESCAS
Avenida Marginal, Mindelo, República de Cabo Verde
(Edifício do Ex-Comando Naval, Mindelo São Vicente
C. Postal 34 – Tel.: + 238 230 00 85 / 238 516 26 52
238 991 77 84
Email:

IMAR - INSTITUTO DO MAR
Cova de Inglesa (Edifício do Campus do Mar)
C. Postal 132 Mindelo São Vicente República de Cabo Verde
Tel.: + 238 232 13 73/74
Email: gabinete.cd@imar.gov.cv

Appendice 4

MODULO PER LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA

ACCORDO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA CABO VERDE E L'UNIONE EUROPEA

I. RICHIEDENTE

1. Nome del richiedente:
2. Nome dell'organizzazione di produttori (OP) o dell'armatore:
3. Indirizzo dell'OP o dell'armatore:
4. Numero di telefono:
 Fax:
 Indirizzo email:
5. Nome del comandante:
 Cittadinanza:
 Indirizzo email:
6. Nome e indirizzo dell'agente locale:

II. IDENTIFICAZIONE DEL PESCHERECCIO

7. Nome del peschereccio:
8. Stato di bandiera:
 Porto d'immatricolazione:
9. Marcatura esterna:
 Numero MMSI:
 Numero IMO:
10. Data di registrazione della bandiera attuale (GG/MM/AAAA): …/…/…
 Bandiera precedente (se pertinente):
11. Luogo di costruzione: Data (GG/MM/AAAA): …/…/…
12. Frequenza di chiamata: HF: VHF:
13. Numero di telefono satellitare: IRCS:

III. SPECIFICHE TECNICHE DEL PESCHERECCIO

14. Lunghezza fuori tutto (m):
 Larghezza fuori tutto (m):
 Stazza (in GT, secondo la convenzione di Londra):
15. Tipo di motore:
 Potenza del motore (in kW):
16. Numero dei membri dell'equipaggio:
17. Sistema di conservazione a bordo:
 - ☐ ghiaccio
 - ☐ refrigerazione
 - ☐ misto
 - ☐ congelamento

18. Capacità di trasformazione giornaliera (24 h) in tonnellate:

Numero di stive per il pesce:

Capacità totale delle stive per il pesce (in m^3):

19. VMS. Informazioni dettagliate sul dispositivo automatico di localizzazione:

Costruttore:

Modello:

Numero di serie:

Versione del software:

Operatore satellitare (MCSP):

IV. ATTIVITÀ DI PESCA

20. Attrezzo da pesca autorizzato:

☐ rete a circuizione

☐ palangaro

☐ canne

21. Luogo di sbarco delle catture:

22. Periodo di validità della licenza: dal (GG/MM/AAAA) …/…/… al (GG/MM/AAAA) …/…/…

Con la presente il sottoscritto certifica che le informazioni contenute nella presente domanda sono veritiere e corrette e fornite in buona fede.

Fatto a …, il …/…/…

Firma del richiedente: …

Appendice 4 bis

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'ATTO DELLA DOMANDA DI LICENZA A NORMA DEL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PESCA TRA CABO VERDE E L'UNIONE EUROPEA

Salvo diversa indicazione, devono essere fornite obbligatoriamente le informazioni seguenti relative al richiedente, al proprietario del peschereccio, all'identificazione del peschereccio, ai suoi dati tecnici e al periodo interessato:

— Nome del richiedente

— Numero di telefono del richiedente

— Email del richiedente

— Nome del proprietario del peschereccio

— Indirizzo del proprietario del peschereccio

— Nome del comandante

— Cittadinanza del comandante

— Email del comandante

— Nome e indirizzo dell'agente locale

— Nome del peschereccio

— Stato di bandiera

— Porto d'immatricolazione

— IRCS

— Marcatura esterna

— Numero MMSI

— Numero IMO (se del caso)

— Numero ICCAT

— Data di registrazione della bandiera attuale

— Bandiera precedente (se pertinente)

— Luogo di costruzione

— Data di costruzione

— Frequenza di chiamata

— Numero di telefono satellitare

— Lunghezza fuori tutto (m)

— Stazza (in GT, secondo la convenzione di Londra):

— Tipo di motore

— Potenza del motore (in kW)

— Numero dei membri dell'equipaggio

— Cittadinanza dei membri dell'equipaggio

— Sistema di conservazione a bordo

— Capacità di trasformazione giornaliera (24 h) in tonnellate

— Numero di stive per il pesce

— Capacità totale delle stive per il pesce (in m3)

— Marca di VMS (facoltativa)

— Modello di VMS (facoltativo)

— Numero di serie del VMS (facoltativo)

— Versione software del VMS (facoltativa)

— Operatore satellitare (facoltativo)

— Attrezzo da pesca autorizzato

— Luogo di sbarco delle catture

— Data d'inizio dell'autorizzazione richiesta

— Data di fine dell'autorizzazione richiesta

Appendice 5

REQUISITI TECNICI PER L'ATTUAZIONE D DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI (VMS) E DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA (SISTEMA ERS)

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DI POSIZIONE DEI PESCHERECCI E PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA ERS AD OPERA DELLE PARTI; CONTINUITÀ OPERATIVA

1. Il peschereccio dell'Unione su cui si verifica un guasto tecnico nella trasmissione dei dati di posizione o dei dati relativi all'attività di pesca di un peschereccio (di seguito denominati «dati ERS») tra i CCP interessati non è considerato inadempiente.

2. Le parti stabiliscono una connessione utilizzando il software *FLUX Transportation Layer* fornito dalla Commissione europea e applicano il formato UN/FLUX. Cabo Verde garantisce la compatibilità tra le sue apparecchiature elettroniche e il sistema dell'Unione.

3. Prima di utilizzare l'ambiente di produzione, le parti configurano un ambiente di test a fini di collaudo. L'Unione invia messaggi di prova al CCP di Cabo Verde nell'ambiente di test. Una volta superati i test, le parti concordano la data a partire dalla quale i dati di posizione dei pescherecci e i dati ERS dovranno essere inviati automaticamente tramite il software FLUX.

4. Fino a tale data, i dati di posizione dei pescherecci dell'Unione e i dati ERS sono inviati utilizzando i formati e le modalità già in vigore al momento dell'entrata in applicazione del presente protocollo.

5. I CCP dello Stato di bandiera e di Cabo Verde si scambiano i rispettivi indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza ritardo eventuali modifiche di tali indirizzi.

6. I CCP dello Stato di bandiera e di Cabo Verde si informano reciprocamente, nel più breve tempo possibile, di qualsiasi interruzione delle comunicazioni automatiche, esercitano la dovuta diligenza per ripristinare le comunicazioni automatiche e ne notificano il ripristino alla controparte. In caso di controversia viene adita la commissione mista.

7. Se l'interruzione dura più di 24 ore, i dati sono trasmessi nel frattempo dal CCP dello Stato di bandiera per posta elettronica, ad una delle frequenze indicate alle sezioni 2 e 3, finché le comunicazioni automatiche non vengono ripristinate.

8. Una volta ripristinati i sistemi di comunicazione automatica, i dati interessati dall'interruzione sono rinviati anche tramite tali sistemi.

9. Ciascuna delle parti garantisce la coerenza dei dati e, in particolare, provvede affinché i rispettivi sistemi siano dotati di filtri adeguati da applicare ai dati, in modo che siano presi in considerazione solo i dati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca di Cabo Verde.

SEZIONE 2

REQUISITI TECNICI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI VMS

1. Dati di posizione dei pescherecci – sistema di controllo dei pescherecci

 Il CCP dello Stato di bandiera provvede al trattamento automatico e alla trasmissione elettronica dei dati di posizione dei pescherecci utilizzando la connessione centralizzata fornita dalla Commissione europea. I dati di posizione dei pescherecci devono essere registrati in modo sicuro e conservati dalle parti per un periodo di tre anni.

 La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca di Cabo Verde è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca di Cabo Verde, che viene identificata con il codice «EXI».

2. Trasmissione da parte del peschereccio in caso di guasto del sistema di controllo

 I pescherecci che operano nella zona di pesca di Cabo Verde con un sistema di controllo del peschereccio difettoso sono tenuti a comunicare i loro messaggi di posizione per posta elettronica al CCP dello Stato di bandiera almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP di Cabo Verde di tale cambiamento. I dati di posizione sono quindi trasmessi con tale frequenza.

Il CCP di Cabo Verde informa senza ritardo il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione di ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione di un peschereccio titolare di un'autorizzazione di pesca nel caso in cui il peschereccio in questione non abbia notificato la propria uscita dalla zona.

Nel caso in cui il malfunzionamento riguardi i sistemi elettronici controllati dall'Unione, il CCP dello Stato di bandiera comunica al CCP di Cabo Verde, ogni 24 ore e tramite posta elettronica, tutti i messaggi di posizione ricevuti. Il CCP di Cabo Verde può chiedere tale scambio al CCP dello Stato di bandiera se il malfunzionamento riguarda il suo sistema e se, nonostante gli sforzi compiuti per porvi rimedio, il malfunzionamento si protrae oltre le 48 ore.

Le autorità di Cabo Verde informano i loro servizi di controllo competenti affinché i pescherecci dell'Unione non siano considerati in infrazione per omessa trasmissione dei loro dati di posizione.

Struttura dei messaggi di comunicazione a Cabo Verde dei dati di posizione del peschereccio

Dato	Codice	Obbligatorio (O) / Facoltativo (F)	Contenuto
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
Stato di bandiera	FS	O	Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI, MAN)
Indicativo di chiamata (IRCS)	RC	O	Dato relativo al peschereccio – Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio (IRCS)
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Dato relativo al peschereccio – Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero
Identificativo unico del peschereccio (n. IMO)	IM	O	Dato relativo al peschereccio (n. IMO) Obbligatorio se il peschereccio dispone di tale numero
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo al peschereccio – Numero indicato sulla fiancata del peschereccio (ISO 8859.1)
Latitudine	LT	O	Dati relativi alla posizione del peschereccio – latitudine della posizione espressa in gradi decimali (WGS84) +/- DD.ddd. Numeri positivi per l'emisfero nord; valori negativi per l'emisfero sud. Il segno (+) non deve essere trasmesso. Gli zeri non significativi possono essere omessi. Il valore deve essere compreso tra - 90 e + 90.
Longitudine	LG	O	Dati relativi alla posizione del peschereccio – longitudine della posizione espressa in gradi decimali (WGS84) +/- DDD.ddd. Numeri positivi per l'emisfero nord; valori negativi per l'emisfero sud. Il segno (+) non deve essere trasmesso. Gli zeri non significativi possono essere omessi. Il valore deve essere compreso tra - 180 e + 180.
Rotta	CO	O	Rotta del peschereccio su scala di 360º

Dato	Codice	Obbligatorio (O) / Facoltativo (F)	Contenuto
Rapporto	SP	O	Velocità del peschereccio in decimi di nodi
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione del peschereccio – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione del peschereccio – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

SEZIONE 3

REQUISITI TECNICI PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA E PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI ERS

1. Quando un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione rilasciata in virtù del presente protocollo si trova nella zona di pesca di Cabo Verde, il comandante deve:

 a) registrare ogni entrata e uscita dalla zona di pesca mediante un messaggio specifico che indichi i quantitativi di ciascuna specie tenuta a bordo al momento di tale entrata o uscita dalla zona, nonché la data, l'ora e la posizione in cui sarà effettuata l'entrata o l'uscita. Il messaggio è inviato al CCP di Cabo Verde almeno due ore prima dell'entrata o dell'uscita, tramite il sistema ERS o altro mezzo di comunicazione;

 b) registrare ogni giorno la posizione del peschereccio, a mezzogiorno, se non è stata svolta alcuna attività di pesca;

 c) registrare, per ogni operazione di pesca, la posizione in cui essa ha luogo, il tipo di attrezzo e i quantitativi di ciascuna specie catturata, distinguendo fra catture tenute a bordo e rigetti. Ogni specie è identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3; i quantitativi sono espressi in chilogrammi di equivalente peso vivo e, se necessario, in numero di esemplari;

 d) trasmettere giornalmente al proprio Stato di bandiera, al più tardi alle ore 24.00, i dati registrati nel giornale di pesca elettronico; tale trasmissione è effettuata per ogni giorno trascorso nella zona di pesca di Cabo Verde, anche in assenza di catture. È inoltre effettuata prima di ogni uscita dalla zona di pesca.

2. Il CCP dello Stato di bandiera mette i dati ERS a disposizione del CCP di Cabo Verde. Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza ritardoritardo i messaggi istantanei (COE, COX, PNO) del sistema ERS al CCP di Cabo Verde. Trasmette automaticamente, una volta al giorno, gli altri messaggi del sistema ERS provenienti dal peschereccio.

3. Fino al termine delle fasi di test di cui alla sezione 1:

 — i dati sono trasmessi tramite DEH (*Data Exchange Highway*) nel formato EU-ERS (versione 3.1);

 — le notifiche di trasbordo sono inviate all'autorità competente di Cabo Verde per posta elettronica;

 — solo i messaggi istantanei (COE, *catch on entry*; COX, *catch on exit*; PNO, *prior notification*) sono trasmessi automaticamente e senza ritardo. Gli altri tipi di messaggi sono messi a disposizione su richiesta automatica del CCP di Cabo Verde. A decorrere dall'introduzione effettiva del formato UN/FLUX, quest'ultima modalità di trasmissione riguarderà soltanto richieste specifiche concernenti i dati storici.

4. I dati sono trasmessi nel formato e secondo le procedure descritti nel documento di attuazione disponibile sul sito internet della Commissione europea.

5. Il CCP di Cabo Verde conferma la ricezione dei dati ERS di tipo istantaneo, ad esso inviati, mediante un messaggio di avvenuta ricezione che attesti anche la validità del messaggio ricevuto. Non sono trasmessi messaggi di avvenuta ricezione per i dati che il CCP di Cabo Verde riceve in risposta ad una sua richiesta.

6. In caso di guasto nella trasmissione tra il peschereccio e il CCP dello Stato di bandiera, quest'ultimo ne informa senza ritardo il comandante o l'operatore del peschereccio, oppure il loro rappresentante o i loro rappresentanti. Appena riceve la notifica, il comandante del peschereccio invia i dati mancanti alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, con qualunque mezzo di telecomunicazione adeguato, ogni giorno, al più tardi alle ore 24.00.

7. In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione elettronica installato a bordo del peschereccio, il comandante, o l'operatore del peschereccio, provvede affinché il sistema ERS sia riparato o sostituito entro 10 giorni a decorrere dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Trascorso tale termine, il peschereccio non è più autorizzato a pescare nella zona di pesca e deve uscirne o fare scalo in un porto di Cabo Verde entro 24 ore. Il peschereccio è autorizzato a lasciare il porto o a rientrare nella zona di pesca solo dopo che il CCP del proprio Stato di bandiera avrà accertato che il sistema ERS ha ripreso a funzionare correttamente.

8. Se la mancata ricezione dei dati ERS da parte del CCP di Cabo Verde è dovuta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici controllati dall'Unione, il CCP dello Stato di bandiera comunica al CCP di Cabo Verde, ogni 24 ore e tramite posta elettronica, tutti i messaggi del sistema ERS che ha ricevuto dai rispettivi pescherecci durante tale malfunzionamento.

9. Se la mancata trasmissione dei dati è dovuta a un guasto dei sistemi elettronici sotto la supervisione di Cabo Verde, il CCP di Cabo Verde contatta i CCP degli Stati di bandiera, che decidono di comune accordo le modalità di ritrasmissione dei dati mancanti. Gli Stati di bandiera sono tenuti a ritrasmettere i dati entro un lasso di tempo ragionevole.

10. La stessa procedura può essere applicata su richiesta di Cabo Verde nel caso in cui un intervento di manutenzione di durata superiore a 24 ore pregiudichi il funzionamento dei sistemi controllati dall'Unione o da Cabo Verde.

11. Cabo Verde informa i suoi servizi di controllo competenti affinché i pescherecci dell'Unione non siano considerati inadempienti quanto all'obbligo di trasmettere i propri dati ERS.

Appendice 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Definizioni e ambito di applicazione

1.1. Definizioni

Ai fini della presente appendice si applicano, oltre alle definizioni di cui all'articolo y dell'accordo, anche le definizioni seguenti:

a) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (di seguito, «persona interessata»); si considera identificabile una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificativo quale il nome, un numero di identificazione o dati di localizzazione;

b) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali o serie di dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o la combinazione, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione;

c) «autorità trasferente»: l'autorità pubblica che invia i dati personali;

d) «autorità destinataria»: l'autorità pubblica alla quale sono comunicati i dati personali;

e) «violazione dei dati»: una violazione della sicurezza che comporta, in modo accidentale o illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata dei dati personali trasmessi, memorizzati o trattati in qualsiasi altro modo o l'accesso non autorizzato a tali dati;

f) «ulteriore trasferimento»: il trasferimento di dati personali da una parte destinataria a un'entità che non sia parte firmataria del presente protocollo («terzo»);

g) «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare sull'applicazione del presente articolo al fine di tutelare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

1.2. Ambito di applicazione

Le persone interessate dal presente protocollo sono in particolare le persone fisiche proprietarie dei pescherecci, i loro rappresentanti, il comandante e l'equipaggio in servizio a bordo dei pescherecci operanti nell'ambito del presente protocollo.

Per quanto riguarda l'attuazione del presente protocollo, in particolare le domande di rilascio delle autorizzazioni, il controllo delle attività di pesca e la lotta contro la pesca illegale, potrebbero essere scambiati e ulteriormente trattati:

— i dati di identificazione e le coordinate del peschereccio;

— i dati raccolti attraverso controlli, ispezioni o osservazioni riguardanti le attività di un peschereccio o relative a un peschereccio, la sua posizione e i suoi spostamenti, la sua attività di pesca o connessa alla pesca;

— i dati relativi ai proprietari del peschereccio, oppure al loro rappresentante o ai loro rappresentanti, quali il nome, la cittadinanza, il recapito professionale e il conto bancario professionale;

— i dati relativi all'agente locale, quali il nome, la cittadinanza e il recapito professionale;

— i dati relativi ai comandanti e ai membri dell'equipaggio, quali il nome, la cittadinanza, la funzione e, nel caso del comandante, il recapito;

— i dati relativi ai pescatori imbarcati, quali il nome, il recapito, la formazione, il certificato sanitario.

1.3. Autorità responsabili

Le autorità responsabili del trattamento dei dati sono la Commissione europea e l'autorità dello Stato di bandiera, per l'Unione, e l'autorità dello Stato di bandiera, per Cabo Verde.

2. Garanzie in materia di protezione dei dati personali

2.1. Limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati

I dati personali richiesti e trasferiti a norma del presente protocollo sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per l'attuazione del protocollo, vale a dire per il trattamento delle autorizzazioni di pesca e per il controllo e la sorveglianza delle attività svolte dai pescherecci dell'UE. Le parti si scambiano i dati personali a norma del presente protocollo solo per le finalità specifiche ivi indicate.

I dati ricevuti non devono essere trattati per finalità diverse da quelle di cui al primo comma e, nel caso in cui ciò avvenisse, sono resi anonimi.

Su richiesta, l'autorità destinataria informa senza ritardo l'autorità trasferente dell'uso dei dati comunicati.

2.2. Esattezza dei dati

Le parti provvedono affinché i dati personali trasferiti in virtù del presente protocollo siano esatti, attualizzati e, se del caso, regolarmente aggiornati in base a quanto noto all'autorità trasferente. Se una delle parti rileva che i dati personali trasferiti o ricevuti sono inesatti, ne informa senza ritardo l'altra parte e procede alle correzioni e agli aggiornamenti necessari.

2.3. Limitazione della conservazione

I dati personali sono conservati solo per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati scambiati e per un periodo massimo di un anno dalla scadenza del presente protocollo, salvo se necessari per dar seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tal caso, i dati possono essere conservati per tutto il tempo necessario a dar seguito all'infrazione o all'ispezione o fino alla chiusura definitiva del procedimento giudiziario o amministrativo.

Se conservati più a lungo, i dati personali sono resi anonimi.

2.4. Sicurezza e riservatezza

I dati personali sono trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici del trattamento, tra cui la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali. Le autorità incaricate del trattamento sono tenute a contrastare eventuali violazioni dei dati e ad adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio agli eventuali effetti negativi di una violazione dei dati personali e attenuarne le possibili ripercussioni. L'autorità destinataria notifica senza ritardo tale violazione all'autorità trasferente; entrambe le autorità si garantiscono reciprocamente e tempestivamente la cooperazione necessaria al fine di consentire a ciascuna di esse di adempiere gli obblighi derivanti dal rispettivo quadro giuridico nazionale in caso di violazione dei dati personali.

Le parti s'impegnano ad attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia conforme alle disposizioni del presente protocollo.

2.5. Rettifica o cancellazione

Entrambe le parti provvedono affinché l'autorità trasferente e l'autorità destinataria adottino tutte le misure ragionevoli per garantire senza ritardo la rettifica o la cancellazione, a seconda dei casi, dei dati personali, qualora il trattamento non sia conforme al presente protocollo, in particolare perché tali dati non sono adeguati, pertinenti o esatti o risultano eccessivi rispetto alla finalità del trattamento.

Le parti sono tenute a notificarsi reciprocamente qualsiasi rettifica o cancellazione.

2.6. Trasparenza

Le parti provvedono affinché gli interessati siano informati, con una notifica individuale e mediante la pubblicazione del presente accordo sui loro siti internet, delle categorie dei dati trasferiti e successivamente trattati, delle modalità di trattamento dei dati personali, dello strumento utilizzato per il trasferimento, della finalità del trattamento, dei terzi

o delle categorie di terzi cui le informazioni possono essere ulteriormente trasferite, dei diritti individuali e dei meccanismi disponibili per esercitare i loro diritti e ottenere un indennizzo e dei recapiti degli uffici presso i quali aprire un contenzioso o presentare un reclamo.

2.7. Ulteriore trasferimento

terzi stabiliti in un paese diverso dagli Stati membri di bandiera solo se il trasferimento è giustificato da un importante obiettivo di pubblico interesse, riconosciuto anche nel quadro giuridico applicabile all'autorità trasferente, e se sono soddisfatti gli altri requisiti della presente appendice (in particolare per quanto riguarda la limitazione delle finalità e la minimizzazione dei dati); e

a) se il paese in cui sono ubicati il terzo o l'organizzazione internazionale è destinatario di una decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione europea a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 (decisione di adeguatezza) che riguardi l'ulteriore trasferimento; o

b) in casi specifici, qualora tale trasferimento sia necessario affinché l'autorità trasferente adempia i propri obblighi nei confronti delle organizzazioni regionali di gestione della pesca o delle organizzazioni regionali per la pesca; o

c) in via eccezionale e ove ritenuto necessario, purché il terzo s'impegni a trattare i dati solo per le finalità specifiche per le quali essi sono ulteriormente trasferiti e a cancellarli immediatamente una volta che il trattamento non sia più necessario per tali finalità.

3. Diritti degli interessati

3.1. Accesso ai dati personali

Su richiesta dell'interessato, l'autorità destinataria deve:

a) confermare all'interessato se sono o meno in corso trattamenti di dati personali che lo riguardano;

b) fornire informazioni sulla finalità del trattamento, sulle categorie di dati personali, sul periodo di conservazione dei dati (se possibile), sul diritto di chiederne la rettifica/cancellazione, sul diritto di presentare un reclamo, ecc.;

c) fornire una copia dei dati personali;

d) fornire informazioni generali sulle garanzie applicabili.

3.2. Rettifica dei dati personali

L'autorità destinataria rettifica, su richiesta dell'interessato, i dati personali incompleti, inesatti o obsoleti.

3.3. Cancellazione dei dati personali

Su richiesta dell'interessato, l'autorità destinataria deve:

a) cancellare i dati personali che lo riguardano nel caso in cui essi siano stati trattati in modo non conforme alle garanzie previste dal presente protocollo;

b) cancellare i dati personali che lo riguardano nel caso in cui essi non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati lecitamente trattati;

c) interrompere il trattamento dei dati personali se l'interessato vi si oppone per motivi connessi alla sua situazione specifica, a meno che non sussistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato.

3.4. Modalità

Entro un lasso di tempo ragionevole e in tempo utile, e in ogni caso entro un mese dalla richiesta, l'autorità destinataria risponde a una richiesta dell'interessato riguardante l'accesso ai suoi dati personali, la loro rettifica e la loro cancellazione. L'autorità destinataria può adottare misure appropriate, come l'addebito di costi ragionevoli per coprire gli oneri amministrativi o il rifiuto di dar seguito a una richiesta manifestamente infondata o eccessiva.

In caso di risposta negativa alla richiesta dell'interessato, quest'ultimo deve essere informato dall'autorità destinataria dei motivi del rifiuto.

3.5. Limitazioni

I diritti di cui sopra possono essere limitati se tale limitazione è prevista dalla legge ed è necessaria e proporzionata in una società democratica a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

Tali diritti possono essere limitati anche al fine di garantire una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

La limitazione può essere applicata alle stesse condizioni anche per tutelare l'interessato o i diritti e le libertà altrui.

4. Ricorso e controllo indipendente

4.1. Controllo indipendente

La conformità del trattamento dei dati personali al presente protocollo deve essere oggetto di un controllo indipendente ad opera di un organismo esterno o interno che eserciti un controllo indipendente e disponga di poteri d'indagine e di ricorso.

4.2. Autorità di controllo

Per l'Unione, tale controllo è esercitato dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), nel caso in cui il trattamento rientri nelle competenze della Commissione europea, o dalle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati dell'UE, nel caso in cui il trattamento rientri nelle competenze dello Stato membro di bandiera.

Per Cabo Verde, l'organismo competente è la Commissione nazionale per la protezione dei dati (CNPD).

Le suddette autorità trattano e risolvono in modo efficace e in tempo utile i reclami degli interessati riguardanti il trattamento dei loro dati personali nell'ambito del presente protocollo.

4.3. Diritto di ricorso

Ciascuna parte provvede affinché, nel proprio ordinamento giuridico, l'interessato che ritenga che un'autorità non abbia rispettato le garanzie di cui all'articolo 12 e alla presente appendice o che i suoi dati personali siano stati violati possa presentare una domanda di indennizzo contro tale autorità, nella misura consentita dalle disposizioni giuridiche applicabili, dinanzi a un organo giurisdizionale o equivalente.

In particolare, qualsiasi reclamo avverso una delle due autorità può essere indirizzato al GEPD, nel caso della Commissione europea, e alla CNPD, nel caso di Cabo Verde. Per determinati reclami avverso una delle due autorità è inoltre possibile adire la Corte di giustizia dell'Unione europea, nel caso della Commissione europea, e gli organi giurisdizionali capoverdiani, nel caso di Cabo Verde.

In caso di controversia o reclamo presentato da un interessato avverso l'autorità trasferente, l'autorità destinataria o entrambe, a seguito del trattamento dei suoi dati personali, le autorità s'informano reciprocamente di tali controversie o reclami e si adoperano per dirimere la controversia o risolvere il reclamo in via amichevole nel più breve tempo possibile.

4.4. Scambio di informazioni

Le parti si tengono reciprocamente informate dei reclami ricevuti riguardo al trattamento dei dati personali in virtù del presente protocollo e del loro regolamento.

5. Riesame

Le parti s'informano reciprocamente delle modifiche apportate alle rispettive legislazioni che incidono sul trattamento dei dati personali. Ciascuna parte effettua riesami periodici delle proprie politiche e procedure di attuazione dell'articolo 12 e della presente appendice e della loro efficacia e, su richiesta ragionevole di una parte, l'altra parte riesamina le proprie politiche e procedure riguardanti il trattamento dei dati personali al fine di verificare e confermare l'efficace attuazione delle garanzie previste dall'articolo 12 e dalla presente appendice. I risultati del riesame sono comunicati alla parte che ne ha fatto richiesta.

Se necessario, le parti concordano in sede di commissione mista le modifiche che devono essere apportate al presente allegato.

6. Sospensione del trasferimento

La parte trasferente può sospendere o porre fine al trasferimento dei dati personali qualora le parti non risolvano in via amichevole le controversie relative al trattamento dei dati personali conformemente alla presente appendice fintantoché essa non ritenga che la questione è stata risolta in modo soddisfacente dalla parte destinataria. I dati già trasferiti continuano a essere trattati conformemente alla presente appendice.